



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale =23del2015=, proposto da:
Donato Camillo Castorio, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente,
con domicilio eletto presso Tar Pescara - Segreteria, in Pescara, via Lo Feudo1;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/S.Domenico;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n.1228115 del 30ottobre2014, con la quale il
Direttore della Divisione3^ - Direzione Generale per il personale militare del
Ministero della Difesa-, ha parzialmente accolto l'istanza di rimborso delle spese
legali, sostenute dal ricorrente, in relazione al giudizio penale dallo stesso sofferto,
ritenendo congruo l'importo indicato dall'Avvocatura Generale dello Stato;
del parere n.978415 del 31/07/2014, con il quale detta Avvocatura ha ritenuto non
congruo il totale delle spese indicate nella parcella dal difensore del ricorrente;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015, il cons.Dino Nazzaro e udito l'avvocato dello Stato, Brunella Borgoni, per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'istante impugna il decreto del Ministero della difesa (30.10.2014) che, accogliendo la domanda di rimborso spese legali, ha ritenuto congruo l'importo di €8104,64=, più spese generali, iva e cap, come da parere dell'Avvocatura generale dello Stato, rispetto alla somma di €24561,13=, di cui alla parcella del legale.

Il richiesto rimborso, basato sull'art. 18 d.l.n.67/1997, fa seguito alla sentenza penale assolutoria e alla sentenza di questo Tribunale n.210/2014.

La decurtazione è stata motivata per il fatto che la causa sarebbe stata di modesta entità, di breve durata e di facile svolgimento.

Parte ricorrente sostiene che il d.m.127/2004 non prevederebbe una tale possibilità.

Il reato addebitato è quello di truffa militare, con l'aggravante della qualità personale e della continuazione (art.234 cpmp e 81 cp), che prevede una pena da 1 a 5anni di reclusione e la pena accessoria della rimozione.

Il difensore sostiene di aver dovuto effettuare proprie indagini (art. 391-bis cpp), alla ricerca dei testimoni oculari, con quattro udienze preliminari e memoria conclusiva del 19.09.2008.

L'Amministrazione insiste nel ritenere congrua la liquidazione ridotta, rispetto all'eccessiva maggiore richiesta.

== Il Gup del Tribunale militare non ha, invero, provveduto ad alcuna liquidazione delle spese legali e il Tar Pescara (snt. n.210/2014), si è limitato a ricondurre i fatti di causa all'attività di servizio (C.S.n.1190/2013), senza alcuna valutazione della quantificazione, riconoscendo l'applicabilità dell'art.18 d.l. n.67/1997.

L'art.1, comma1°, d.m.(Giustizia), n.127/2004 pone i seguenti elementi di valutazione: la natura della causa, la sua complessità e gravità della causa, anche in relazione alle contestazioni e alle imputazioni, nonché la rilevanza delle questioni trattate, la durata del processo, il pregio dell'attività professionale da parte dell'unico avvocato nominato.

La parcella è stata compilata con riferimento ai massimi tabellari e con la discussione orale, che è stata frazionata in quattro udienze preliminari, nonché in relazione al deposito di due memorie scritte.

La causa si prospetta, per il tipo d'imputazione, seria, rivelandosi, in concreto, di non rilevante complessità, di breve durata e con un'attività difensiva adeguata al caso.

Avendo presenti tali aspetti e la stessa speditezza del giudizio, i massimi tabellari possono apparire immotivati, rispetto alla più ragionevole applicazione della media delle tariffe professionali.

Il primo aspetto da considerare è che la parcella del 30.09.2010, è riferita a un'attività che si è esaurita con sentenza penale irrevocabile di assoluzione del Gup n.46/07.10.2008, il che implica l'applicazione dei parametri professioni dell'epoca (Cass.civile, VI, n.2322/2015).

Come chiarito delle S.U. (Cass.civ nn.17405 e 17406 del 2012), i successivi nuovi parametri, possono essere applicati esclusivamente per le liquidazioni giudiziali, afferenti attività che, iniziate nel periodo anteriore, siano ancora in atto al momento delle nuove tariffe professionali.

Nella fattispecie, va considerato che la delibera del Cnf n.15/12.06.2008 si è limitata a introdurre (art.45) gli accordi sulla definizione del compenso, tra cliente e avvocato, per l'attività svolta, sulla base del principio della proporzionalità, mentre il successivo d.m.Giustizia n.140/2012 è entrato in vigore il 23.08.2012; in ragione di ciò, trovano utilizzo le tariffe del regolamento di cui al d.m. 08.04.2004, trattandosi, con riferimento alla specifica causa militare, di attività forense esauritasi con la sentenza irrevocabile n.46/07.10.2008 del Tribunale militare di Roma.

Considerando la causa, svolta in favore del milite, di valore indeterminato, trova applicazione la tabella A del citato d.m.2004, per la liquidazione (prestazioni, II°) riferite alle cause avanti al Tribunale, cui è equiparato quello militare, che prevede 10 voci. Posta la relativa complessità ed esaminata la fascia quarta delle tab.A d.m.2004, pur prendendo come media l'indicazione massima delle citate voci, il compenso liquidabile sarebbe del tutto inferiore alla pretesa di parte ricorrente e trova l'offerta dell'Amministrazione più coerente e adeguata.

La parcella di parte contiene, invero, voci che, ai fini dell'effettività della spesa, devono essere documentate avendo esse un necessario costo e stante l'entità delle spese; tali sono la corrispondenza e le sessioni, le indagini preliminari e investigazioni difensive.

Per quanto concerne la partecipazione alle udienze, restano fermi gli importi per le quattro udienze preliminari e l'udienza di rinvio, mentre per l'attività di ricerca Ctp e assistenza, stante l'importo indicato, si ribadisce l'onere probatorio in punto d'effettività.

Conclusivamente il ricorso è respinto e sussiste, per il ricorrente, l'obbligo di formulare una nuova parcella, conforme a quanto in motivazione e con riferimento al d.m.2004.

Ragioni di opportuna equità giustificano la compensazione delle spese per il presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **RESPINGE** come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)